

## **Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 798 del 28 giugno 2021**

### **Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività in agricoltura e silvicoltura**

#### **1. Finalità**

Obiettivo del presente documento è di approfondire e di fornire un quadro di riferimento procedurale e organizzativo volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra persone, così da consentire un rientro controllato e un mantenimento delle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.

Si ritiene imprescindibile per la riapertura, con la medesima importanza data alla necessità economica, la massima protezione delle persone e proprio in quest'ultima prospettiva le linee guida e prassi, definite nel presente documento, abbinano alla garanzia del conseguimento di un efficace controllo dei rischi di contagio, la praticabilità tecnica ed economica in tempi rapidi a qualsiasi stadio delle filiere produttive, dalle piccole alle grandi imprese.

Gli indirizzi che trovano applicazione sul territorio della Valle d'Aosta e per le attività riportate al punto seguente sono da considerarsi in stretto collegamento con l'allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 volto a regolamentare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali. I presenti indirizzi trovano applicazione per le seguenti attività:

- Codice ATECO 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali l'attività non è mai stata sospesa;
- Codice ATECO 02 Silvicoltura e utilizzo aree forestali;
- Codice ATECO 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini ed aiuole).

#### **2. Campo di applicazione ed articolazione del protocollo**

Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'autorità sanitaria . Il rischio di contagio può

derivare essenzialmente dalla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori ed utenza/clienti/pubblico.

L'obiettivo è di delineare linee guida semplici e snelle che possano effettivamente essere applicate, partendo dai profili aziendali presenti sul territorio, anche a seguito dell'attenta lettura del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020). Il rischio di contagio può derivare essenzialmente dalla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori ed utenza/clienti/pubblico.

### Aggiornamento della valutazione dei Rischi

L'aggiornamento della Valutazione dei Rischi, essendo il rischio di contagio da COVID-19 un rischio generico, viene aggiornato integrandolo con una sezione che riassume le misure adottate per la gestione dell'emergenza nelle singole aziende, ovvero lo specifico "Protocollo anticontagio da COVID-19"

Per la suddetta valutazione si fa riferimento alle linee guida dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione ed al Protocollo in All.12 al DPCM 17/05/2020

## **MISURE DI CARATTERE GENERALE**

### **3. Informazione e comunicazione**

Ogni soggetto esterno che accede ai luoghi di lavoro dell'azienda deve essere informato in merito alle linee guida anti-contagio ed ai comportamenti da adottare. A tal fine, le aziende devono collocare appositi cartelli informativi agli ingressi.

Va fortemente consigliato il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone; qualora il lavaggio frequente non fosse possibile, le mani devono essere frequentemente igienizzate con utilizzo di apposti gel igienizzanti che devono essere messi a disposizione anche dei soggetti esterni. Allo scopo, soprattutto per le attività che si svolgono all'aperto, si consiglia di fornire ai lavoratori confezioni tascabili di prodotti igienizzanti a base, per esempio, di gel idroalcolico.

### **4. Organizzazione del lavoro**

Per quanto possibile, occorre assegnare individualmente gli utensili o le attrezzature o diversamente prevedere l'obbligo dell'utilizzo dei guanti. Va prevista l'igienizzazione a cadenza giornaliera e puntuale ad ogni uso con detergenti comuni, puntuale con igienizzanti, a ogni cambio dell'utilizzatore, se usato da persone diverse. ES. CONTENITORI, CARRELLI, CARRIOLE, ECC

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, se ad uso singolo, vanno assoggettati a pulizia giornaliera, se cumulativo è necessario igienizzare ad ogni cambio. La sanificazione deve essere prevista con cadenza almeno settimanale.

Premesso che, ove possibile, i mezzi devono essere utilizzati singolarmente, andrà favorito l'utilizzo dei mezzi disponibili in modo da ridurre al minimo le persone al loro interno, non superando il 50% della capienza omologata dei veicoli. Quando all'interno del veicolo sono presenti più persone:

- Aerazione continua da finestrino non usare ventilazione forzata
- USO DPI mascherine chirurgiche e soluzione igienizzante per le mani

In caso di emergenza, predisporre presidio di primo soccorso.

Occorre organizzare il lavoro, nonché i percorsi e gli spazi di lavoro in modo che sia assicurata una distanza interpersonale di almeno 1-2 metri (criterio di distanza "droplet") sia negli ambienti chiusi che in quelli aperti. A tal fine si consiglia di:

- valutare spazi chiusi (mense, alloggi, altro) e conseguente n. massimo di persone all'interno di spazi accettati per mantenere la distanza con aerazione costante.
- all'aperto mantenere, per quanto possibile, piccoli gruppi di lavoro composti dalle stesse persone e mantenere il distanziamento sociale. Negli spazi comuni e laddove il distanziamento di 1-2 metri non sia possibile va previsto l'utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti, pur tenendo presente che in ogni singola mansione e attività possono essere già previsti dispositivi di protezione di efficacia anche superiore.

Al fine di prevenire gli assembramenti, occorre valutare soluzioni di tipo organizzativo quali turnazione pause/entrate, limitazione del tempo di permanenza nei luoghi chiusi e del numero di persone. Porre attenzione alle pause pranzo, e nel caso si lavori all'aperto si consiglia di

consumare il pranzo al sacco sul posto organizzato dal datore di lavoro mentre, negli altri casi, in luoghi dove siano garantiti il distanziamento e l'areazione dei locali.

## **5. Misure relative ai dipendenti**

Il lavoratore ha l'obbligo di non presentarsi sul posto di lavoro nei seguenti casi:

- temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi, o in presenza di sintomi;
- se ha avuto contatti negli ultimi 14 gg con soggetti positivi al Covid19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- se proveniente da un paese estero e senza aver effettuato, ove prevista, la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario.

In tali casi il lavoratore ha l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro (comunicazione iniziale e successive variazioni) e il Dipartimento di Prevenzione della AUSL al fine di attivare la predetta sorveglianza sanitaria.

Negli alloggi dedicati ai lavoratori stagionali è consigliabile una pulizia giornaliera con detergenti comuni, nonché una sanificazione periodica ad ogni cambio ospite e comunque settimanale degli alloggi, delle camere, delle sale pranzo e dei bagni.

Negli impianti di trattamento aria è vietato il ricircolo (vedi istruzioni ISS - Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020).

Devono essere messi a disposizione idonei mezzi igienizzanti per le mani, nonché idonei DPI, quale mascherine chirurgiche.

Bisogna applicare la buona prassi per il contenimento (non toccarsi viso, occhi e bocca, se si dovesse starnutire farlo nel gomito per contenere dispersione goccioline e altro).

Per i soggetti potenzialmente più suscettibili (> 55 anni e con patologie pregresse e attuali anche attraverso una visita diretta per rivalutazione dell'idoneità alla mansione) disporre l'eventuale inidoneità temporanea con l'assegnazione di mansioni consone.

Nel caso in cui un lavoratore manifesti sintomatologia sospetta nel corso dell'attività lavorativa (febbre, sintomi influenzali, tosse) lo stesso dovrà informarne tempestivamente il datore di lavoro che procederà ad isolarlo e ad avvisare le Autorità Sanitarie.

Alla ripresa dell'attività lavorativa, successiva ad una accertata positività, il dipendente deve fornire al datore di lavoro per il tramite al medico competente, ove nominato, l'esito del tampone negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi, qualora di tratti di caso sintomatico.

I casi positivi a lungo termine, asintomatici da almeno una settimana, che, ai sensi della Circolare Ministeriale del 12 ottobre 2020, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone.

Indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, i lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero devono essere sottoposti a visita dal medico competente, ove nominato, previa presentazione di avvenuta negativizzazione, al fine di verificarne l'idoneità alla mansione.

I contatti stretti di casi positivi, dopo aver effettuato la quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto, devono essere sottoposti a tampone e devono informare il datore di lavoro dell'esito negativo per il tramite del medico competente, ove nominato.

Deve essere prevista idonea formazione dei dipendenti specifica su Covid-19 e misure preventive.

## **6. Pulizia e sanificazione**

Deve essere garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di ambienti, attrezzature e locali comuni secondo le modalità definite dalla Circolare del Ministero della salute 5443 del 22/02/2020.

La periodicità della sanificazione viene definita nel Protocollo di Sicurezza Anticontagio da COVID-19 di cui al punto 2.

Nel caso di presenza di una persona COVID positiva, deve inoltre essere prevista ed effettuata una sanificazione straordinaria.

Negli impianti di trattamento aria è vietato il ricircolo (vedi istruzioni ISS - Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020).

Si consiglia di avere in azienda o in campo cestini di raccolta contenitori chiusi con apertura a pedale.